

COMUNE DI MOENA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ACCORDO URBANISTICO

Ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 04.08.2015 n. 15 e s.i.

L'annoaddì del mese di alle oreavanti a me

Segretario Comunale di Moena sono personalmente comparsi i signori:

1) ALBERTO KOSTNER, nato a Moena il 06.07.1958 nella carica di Sindaco il quale interviene nel presente atto ed agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Moena (di seguito denominato Comune) con sede in Moena (TN), Piazz de Sotegrava n. 20, cod. fisc. 00152150223 e p.iva 00149180226 autorizzato a sottoscrivere il presente accordo giusta delibera del **Consiglio Comunale n. dd.;**

2) CARLO VADAGNINI, nato a Moena il 24.04.1954, il quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** Banca di credito cooperativo – società cooperativa (di seguito **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno**) con sede in Moena (TN), Piazz de Sotegrava n. 1, cod. fisc. 00135870228 autorizzato a sottoscrivere il presente accordo giusta delibera del **Consiglio di Amministrazione dd.;**

*** ** ***

I comparenti, della cui identità personale, qualifica, poteri e capacità giuridica sono personalmente certo rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE:

- l'art. 25 commi 1-3 della legge provinciale 04.08.2015 n. 15 e successive modifiche (legge provinciale per il Governo del Territorio) stabilisce che:

1. *“I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale”;*

2. *“Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità”;*

3. *“Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti”.*

- la **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** è proprietaria intavolata della p.ed. 243/1, della p.ed. 238, della p.ed. 1656 e della p.ed. 1616 tutte in C.C. Moena I; la stessa ha altresì acquistato la p.f 100/2 in corso di intavolazione;

- il Comune di Moena è proprietario intavolato delle pp.ff. 6980/1, 6980/2 e della p.ed. 243/2 C.C. Moena I;

- la p.ed. 238 C.C. Moena I identifica un fabbricato da anni in stato di abbandono a suo tempo sede di un esercizio alberghiero denominato “Hotel Corona” posto nell’area compresa tra Piazz de Sotegrava e il tratto terminale del Rio Costalunga;

- il vigente Piano dei Centri Storici del Comune di Moena assoggetta l'edificio p.ed. 238 C.C. Moena I alla tipologia di intervento del risanamento conservativo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/5 del 29.10.2024 è stata adottata in via preliminare la variante generale al Piano Generale degli Insediamenti Storici del Comune di Moena, contenente un riassetto generale della disciplina. Rispetto a tale atto di adozione preliminare è specificato che non trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 47 della L.P. 15/2015;
- la **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** è proprietaria intavolata dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 243/1 C.C. Moena I nel quale ha la propria sede operativa che risulta ricompreso dal vigente Piano Centri Storici del Comune di Moena tra gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione;
- la **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** ha presentato all'attenzione della Giunta comunale di Moena una prima proposta preliminare di accordo urbanistico al fine di verificare se detta proposta potesse essere condivisa da parte dell'Amministrazione;
- che la proposta prevede:
 - la demolizione della p.ed. 238 C.C. Moena I (ex Hotel Corona);
 - la ridefinizione dell'assetto viabilistico della zona mediante la realizzazione di una nuova viabilità comunale lungo l'argine sinistro del Rio Costalunga;
 - la ricostruzione delle volumetrie dell'ex Hotel Corona in accorpamento all'esistente sede della **FPB Cassa di Fassa Primiero**

Belluno con ampliamento del volume ricostruito e/o della SUN nella misura del 20% rispetto al volume e alla SUN esistenti;

- uno scambio di superfici sull'area interessata dall'accordo con saldo attivo a favore del Comune di Moena per circa 161 metri quadri;
- la cessione in disponibilità attraverso costituzione del diritto di superficie e/o altro idoneo titolo a favore del Comune di Moena e a carico dei proponenti di ca. 253 mq di superficie, tale da consentire il ricavo in interrato del parcheggio (che resterà in proprietà della Cassa di Fassa Primiero e Belluno) e in superficie la realizzazione della viabilità e spazi pubblici, compresi eventuali elementi di arredo e strutture accessorie;
- riconfigurazione dell'assetto di Piazza Sotegrava con la creazione di una quinta edilizia e la realizzazione di un nuovo spazio di relazione pedonale;
- la realizzazione a carico della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** di tutte le opere infrastrutturali necessarie a rendere attuabile l'intervento;
- la cessione da parte della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** dei locali di sua proprietà identificati dalle p.m. 4 della p.ed. 245/2 e dalla p.m. 3 della p.ed. 247 al piano rialzato, per ca. 280 m²;
- il riconoscimento da parte del Comune a favore della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** di 1 posto auto nel raggio di 50 metri dal perimetro definito dalla convenzione urbanistica in concessione quindicinale non rinnovabile a scadenza;

- L'Amministrazione comunale di Moena con delibera della Giunta Comunale n. 230 dd. 14/11/2024 ha espresso parere favorevole allo sviluppo della proposta di accordo urbanistico fatte salve le competenze del Consiglio Comunale;

- al fine di rendere conforme da un punto di vista urbanistico l'iniziativa dianzi schematicamente descritta si rende necessario, attraverso il presente accordo urbanistico apportare delle modifiche al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Moena segnatamente al Piano dei Centri Storici del Comune di Moena;

L'Amministrazione comunale, con Deliberazione Giuntale n. 21 dd. 11/02/2025, ha affidato all'arch. Remo Zulberti l'incarico per la redazione della variante puntuale al PRGIS come da proposta di Accordo Urbanistico, al fine della sua proposizione al Consiglio Comunale;

- si rende opportuno ricorrere alla forma dell'accordo urbanistico ex art. 25 l.p. 15/15 al fine di garantire la possibilità di intervenire in tempi brevi sul comparto individuato dal presente accordo sia nella realizzazione delle opere spettanti al privato (**FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno**) che di quelle concernenti la ridefinizione dell'assetto urbanistico e viabilistico della zona e di riconfigurazione dell'assetto di Piazz de Sotegrava attesa l'urgenza e il pubblico interesse ad una riqualificazione del compendio garantendo altresì il necessario coordinamento e il completamento dei lavori di mitigazione del rischio idraulico del Rio Costalunga che l'Amministrazione comunale sta realizzando;

- l'intervento proposto è idoneo a soddisfare il rilevante interesse pubblico richiesto dall'art. 25 della l.p. 15/15 in quanto consente di

attuare una rigenerazione e valorizzazione di un comparto sito nel centro storico di Moena nelle immediate adiacenze del municipio operando una ridefinizione della viabilità esistente che attualmente presenta alcune strozzature proprio a causa della presenza dell'immobile denominato ex Hotel Corona e creando un collegamento viabile più sicuro alla parte alta principale dall'ingerenza del traffico con estensione dello spazio pubblico attraverso la ridefinizione di Piazz de Sotegrava;

- costituisce altresì intervento di interesse pubblico per i motivi meglio evidenziati nella Delibera Consiliare di approvazione del presente accordo.

- anche sotto il profilo patrimoniale vi è un interesse per l'Amministrazione comunale alla sottoscrizione del presente accordo, posto che, a fronte della cessione in capo privato di 232 metri quadri di superficie e del riconoscimento della possibilità di incremento della volumetria e/o della SUN dell'edificio esistente contraddistinto dalle pp.edd. 238 e 243/1 C.C. Moena I; l'accordo prevede la cessione da parte della FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno al Comune di 393 metri quadri di superficie nonché l'assoggettamento di ulteriori 253 metri quadri (che residuano in proprietà privata) a servitù d'uso pubblico o altro diritto superficiale.

Inoltre, è prevista la cessione, sempre a favore del Comune di Moena, di metri quadri 280 di uffici **resi accessibili e indipendenti sotto il profilo impiantistico** da destinarsi a biblioteca o, comunque, a quelle funzioni pubbliche che l'Amministrazione comunale vorrà insediare, oltre alla realizzazione, a carico del proponente, della nuova infrastruttura stradale

e di quelle connesse (acque bianche, nere, illuminazione pubblica, fibra ottica) entro il perimetro della convenzione, operando il raccordo alle infrastrutture esistenti esterne al predetto perimetro.

Per tali ragioni, come da perizia a firma dello geom. Cristian Liberi, allegata al presente accordo e individuata dal codice 03, il controvalore delle opere a favore del Comune di Moena è pari a euro 429.983,33, come rilevabile dal progetto allegato, importo che viene scontato a euro 385.617,98 in fase di stima (vedasi stima del perito Liberi) per considerare lo sconto su base d'asta.

- il presente accordo viene sottoscritto dal Comune di Moena in persona del Sindaco in carica e dalla **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** in persona del Presidente in carica;

- che lo schema del presente accordo è stato approvato dal Consiglio comunale di Moena **con delibera consigliare ...dd...;**

che il presente accordo è corredato dai seguenti elaborati consistenti:

- a) nella relazione illustrativa di variante al PRG elaborata dall'arch. Remo Zulberti – elaborati individuati dal codice 07 -;
- b) nella cartografia di variante al PRG modificata con le nuove destinazioni oggetto del presente accordo elaborata dall'arch. Remo Zulberti – elaborati individuati dal codice 07 -;
- c) nella normativa di variante al PRG elaborata dall'arch. Remo Zulberti – elaborati individuati dal codice 07 -;
- d) nella rappresentazione grafica delle aree oggetto di cessione da parte del Comune a favore della **FPB Cassa di Fassa Primiero**

- Belluno** elaborata dal geom. Erwin Kob – elaborati individuati dal codice 06 -;
- e) nella rappresentazione grafica, elaborata dal geom. Erwin Kob, delle aree oggetto di cessione a titolo di permuta da parte della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** a favore del Comune di Moena nonché delle superfici attualmente destinate ad uffici di proprietà della predetta Cassa che formeranno oggetto di cessione al Comune di Moena ed infine dalla individuazione delle aree sulle quali Cassa di Fassa Primiero e Belluno dovrà costituire a favore del Comune di Moena servitù di uso pubblico o altro idoneo titolo che consenta il predetto uso e la possibilità di realizzare eventuali infrastrutture funzionali all'esercizio dello stesso.– elaborati individuati dal codice 06 -;
- negli elaborati progettuali (di carattere preliminare) concernenti gli interventi di carattere infrastrutturale che dovranno essere realizzati da parte di **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** corredati dai rispettivi computi metrici elaborati dallo studio ingegneristico Proplan – elaborati individuati dal codice 05 -.
- Con la sottoscrizione del presente accordo secondo le procedure e gli atti richiamati in premessa il Comune di Moena provvede ad adottare la variante al PRG coerente con i contenuti dell'accordo medesimo.
- A tal proposito si precisa che la variante prevederà la sua attuazione attraverso la sottoscrizione di una convenzione da stipularsi entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della variante stessa contenente gli obblighi già approvati dalle parti con il presente accordo integrati di

ogni elemento e contenuto necessario e conseguente alla procedura di variante;

- la delibera e la documentazione relativa alla variante verranno depositate per la fase delle osservazioni ai sensi di legge;

- in caso di osservazioni il Consiglio Comunale procederà all'adozione definitiva della variante;

- successivamente, ovvero in assenza di osservazioni, la Provincia approverà la variante;

TUTTO CIO' PREMESSO,

rilevato e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Oggetto dell'accordo è la definizione di una nuova disciplina urbanistica meglio precisata al successivo art. 2 diretta a conseguire la complessiva riqualificazione e rigenerazione urbanistica, architettonica e infrastrutturale dell'area; il presente accordo disciplina i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento di rilevante interesse pubblico da realizzarsi sul compendio di cui alle p.f. 6980/1 e 6980/2, 243/2, 100/2 e p.ed. 243/1, 238, 1656, 1616 tutte in C.C. Moena I per una superficie catastale complessiva pari a metri quadri 1517.

Art. 2 – la nuova disciplina urbanistica

1. Nella cartografia del PRGIS sulle aree di cui al presente articolo vengono introdotte le seguenti nuove destinazioni urbanistiche e/o nuove schede di intervento: la disciplina introdotta con la variante ex art.

25 l.p. 15/15 disciplina lo sviluppo edificatorio dell'area oggetto del presente accordo secondo le seguenti previsioni:

- possibilità di demolire la p.ed. 238 C.C. Moena I e di recuperare la correlativa volumetria e/o superficie utile in accorpamento alla p.ed. 243/1 C.C. Moena I con incremento di volume e/o superficie utile nella misura del 20% la nuova volumetria dovrà necessariamente essere realizzata sull'area di cui alla planimetria preliminare elaborata dall'ing. Alex Pocher e dall'arch. Carlo Bassetti elaborato individuato dal codice 02 - evidenziata con colore giallo che segna il limite massimo della edificazione;
- possibilità da parte della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** di realizzare un garage interrato a servizio della predetta Cassa, anche su pp.ff. attualmente di proprietà del Comune di Moena nei limiti risultanti dalla planimetria allegata al presente accordo, anche in posizione sottostante alla viabilità comunale che, in conseguenza dell'intervento previsto dal presente accordo, non necessita di fascia di rispetto stradale come individuato dalla planimetria preliminare elaborata dall'ing. Alex Pocher e dall'arch. Carlo Bassetti - elaborato individuato dal codice 02 - con la conseguente cessione in disponibilità (attraverso costituzione di diritto di superficie e/o altro idoneo titolo a favore del Comune di Moena) tale da consentire il ricavo in interrato del parcheggio (che resterà in proprietà della Cassa di Fassa Primiero e Belluno) e in superficie la realizzazione della viabilità e spazi pubblici, compresi eventuali elementi di arredo e strutture accessorie.

- rettifica della viabilità esistente secondo quanto risulta dall'elaborato grafico che si allega al presente accordo;
- obbligo per la **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** di realizzare sul lato prospiciente la viabilità pubblica del costruendo nuovo fabbricato, un porticato che dovrà essere gravato da servitù d'uso pubblico ossia garantire la presenza di un marciapiede.
- Permuta di superfici tra Comune di Moena e Cassa Rurale quali risultanti dalla allegata planimetria.

Art. 3 – Iter di sviluppo dell'intervento

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo costituisce atto propulsivo al procedimento di variante al PRGIS ai sensi della l.p. 15/15;

2. le parti prendono atto che le fasi procedurali preordinate all'attuazione del presente accordo sono disciplinate dalla legge provinciale urbanistica l.p. 15/15 così sinteticamente richiamate di seguito:

- con la sottoscrizione del presente accordo il Comune predispose la proposta di variante al PRGIS ai fini della sua adozione conformemente ai contenuti del presente accordo;

- dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta Provinciale si provvederà entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della predetta delibera alla sottoscrizione di una convenzione attuativa che riporterà gli obblighi assunti dalle parti con il presente atto

nonché ogni altro elemento e contenuto necessario e previsto dalla disciplina vigente;

- a seguito della stipula della convenzione attuativa di cui al precedente punto la **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** potrà procedere a richiedere il rilascio dei titoli abilitativi o presentare le segnalazioni certificate di inizio attività anche separate per unità di intervento secondo quanto previsto dalla legge provinciale urbanistica;

3. Le parti concordano che il presente accordo e tutti gli obblighi ivi assunti perderanno di efficacia ove non sia intervenuta nel termine di 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo l'approvazione della variante al PRG da parte della Giunta Provinciale.

Art. 4 – Individuazione dell'interesse pubblico

1. Le attività e le iniziative di rilevante interesse pubblico che verranno conseguite mediante il presente accordo in base a tutte le obbligazioni di cui agli articoli successivi che consistono nella complessiva rigenerazione e riqualificazione urbanistica architettonica e infrastrutturale di un'area strategica sita all'interno del centro storico di Moena, da attuarsi mediante la demolizione, ricostruzione con ampliamento dell'edificio dismesso denominato ex Hotel Corona (p.ed. 238) e conseguente ampliamento della sede della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** che identifica un edificio qualificato di interesse pubblico con contestuale ridefinizione dell'assetto viabilistico dell'area e creazione di una nuova viabilità comunale lungo l'argine sinistro del Rio Costalunga, con conseguente messa in sicurezza del transito pedonale lungo l'argine

destro; l'allargamento della viabilità principale lungo Via Loewi / Piaze de Sotegrava, con eliminazione dell'attuale strettoia; la realizzazione di un portico pedonale che attraversi l'edificio in progetto per raggiungere un nuovo spazio urbano; la realizzazione di un marciapiede porticato lungo Via Loewi / Piaze de Sotegrava; la riconfigurazione dell'assetto di Piaze de Sotegrava, la realizzazione a cura e carico del privato proponente di tutte le opere infrastrutturali necessarie a rendere attuabile l'intervento, permettendo parallelamente anche il miglioramento delle opere di mitigazione del rischio idraulico del rio Costalunga, anche in modo da rendere più agevole il transito veicolare verso strada de Facchin, la cessione al Comune di Moena dei locali di proprietà di **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** ubicati nella p.ed. 245 C.C. Moena I per una superficie di circa 280 metri quadri resi accessibili ed indipendenti dal punto di vista impiantistico nonché la realizzazione di un garage interrato al servizio dell'Istituto Bancario nonché nella permuta di superfici di terreno tra Cassa Rurale e Comune con un vantaggio di superficie a favore dell'Amministrazione comunale di circa 161 metri quadri.

Art. 5 – Obblighi di FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno

1. Con la stipula del presente atto **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** si impegna a:
 - a) cedere a titolo gratuito in proprietà al Comune di Moena l'area identificata come da planimetria cessioni che si allega al presente accordo di cui costituisce parte sostanziale pari a metri quadri 393 predisponendo a propria cura e spese tutti i tipi di frazionamento

necessari per tale cessione. L'area oggetto di cessione sarà destinata a consentire l'allargamento della viabilità comunale e alla creazione di aiuole e passaggi pedonali;

b) provvedere alla progettazione e alla realizzazione a propria cura e spesa della rettifica della viabilità comunale in coerenza alle previsioni pianificatorie introdotte con il presente accordo nonché la realizzazione di tutte le opere infrastrutturali e di sottoservizi quali apparenti dagli elaborati progettuali che si allegano all'accordo medesimo. La progettazione degli interventi di cui al presente punto dovrà essere concordata tra le parti e dovrà ottenere tutti i pareri, nullaosta, autorizzazioni necessari per la successiva approvazione da parte della amministrazione comunale. La convenzione per la realizzazione di dette opere che conterrà anche le tempistiche in ogni caso non superiori a 4 anni dalla data di approvazione della variante e che dovrà prevedere un cronoprogramma dei lavori tale da garantire la messa in funzione anche provvisoria della nuova viabilità prima dell'interruzione di quella esistente, dovrà essere sottoscritta dalle parti entro 6 mesi dall'approvazione della variante conseguente all'accordo urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Si dà atto che agli interventi sopra indicati non trovano applicazione le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici trattandosi di interventi di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs 36/2023, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e a carico del titolare del permesso di costruire;

c) a costituire a carico del realizzando porticato prospiciente la viabilità pubblica nonché della superficie apparente dalla planimetria che si allega

al presente accordo, servitù superficiaria di uso pubblico o comunque altro titolo che consenta la pubblica fruizione dell'area nonché la possibilità di realizzare eventuali infrastrutture funzionali alla pubblica fruizione;

d) a sottoporre il progetto di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato p.ed. 243/1 C.C. Moena I mediante recupero della volumetria e/o della SUN della p.ed. 238 alla valutazione del Comitato provinciale per la Cultura Architettonica del Paesaggio di cui all'art. 13 della l.p. 15/15 al fine di acquisire dal predetto Comitato un parere non vincolante sulla progettazione;

e) alla cessione al Comune di Moena dei locali insistenti all'interno della p.ed. 245/2 C.C. Moena I p.m. 4 e alla parziale cessione della p.m. 3 della p.ed. 247 sita al piano rialzato per una superficie di circa 280 metri quadri **resi accessibili e indipendenti sotto il profilo impiantistico;**

f) a corrispondere al momento del rilascio del permesso di costruire per l'intervento di ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 243/1 il contributo di concessione nella misura e con le modalità previste dalla l.p. 15/15;

g) a stipulare la convenzione attuativa conseguente al presente accordo entro 6 mesi dall'approvazione della variante al PRGIS da parte della Giunta Provinciale, prestando contestualmente a tale sottoscrizione le necessarie garanzie fideiussorie richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi di urbanizzazione contemplati dal presente accordo nonché a sottoscrivere ogni altro elemento e contenuto necessario previsto dalla vigente disciplina;

Art. 6 – Obblighi del Comune di Moena

1. Il Comune si impegna ad avviare senza indugio il procedimento di variante al PRG in conformità ai contenuti del presente accordo.
2. Il Comune di Moena si impegna a cedere a **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** a titolo di permuta per le cessioni di cui al precedente articolo una superficie di mq 232 circa come da planimetria cessioni che si allega al presente accordo di cui costituisce parte sostanziale previa sdemanializzazione delle suddette porzioni ; si precisa che i tipi di frazionamento necessari per detta cessione saranno redatti a cura e spese di **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno**;
3. il Comune di Moena si impegna a consentire a **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** la realizzazione della palificata e dei tiranti necessari alla realizzazione dell'interrato lungo il perimetro della nuova particella fondiaria a carico delle superfici pubbliche con modalità da convenirsi con l'ufficio tecnico comunale e altresì a realizzare a carico delle superfici pubbliche senza aggravio di costi e in dimensione strettamente necessaria all'assolvimento dei minimi normativi bocche di lupo per la ventilazione del garage la cui conformazione e posizione dovrà essere concordata con l'amm.ne in fase di redazione del progetto definitivo e la cui intavolazione sarà a carico del privato.
4. La manutenzione e la conduzione di tutte le opere realizzate dal proponente a favore dell'amministrazione comunale risulterà a carico dell'amministrazione del comune di Moena a partire dalla data del verbale di consegna delle stesse e comunque non successivamente alla

delibera di approvazione del collaudo delle opere. Sono comprese anche tutte le opere e le superfici assoggettate alla servitù di diritto di superficie o altro titolo che consenta la pubblica fruizione dell'area.

Art. 7 – Modifiche dell'accordo e richiami normativi

1. qualora per ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero cause di forza maggiore dovessero rendersi necessarie modifiche al presente accordo le parti, al fine di mantenere l'interesse alla stipula concorderanno in buona fede, correttezza e spirito di leale collaborazione le modifiche idonee a conservare gli obiettivi dell'accordo originario; tali modifiche dovranno essere recepite in un apposito atto modificativo.

2. Per quanto non previsto specificamente dal presente accordo trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 15/2015 e seguenti modifiche nonché i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 8 – Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, notarili, eventuali intavolazioni, registrazioni, diritti, bolli, spese e ogni altra nessuna esclusa sono a carico di **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno**.

Art. 9 – Controversie

1. Tutte le controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione e alla esecuzione del presente accordo non definite in via bonaria tra il

Comune di Moena e **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10 – Annotazione tavolare

1. Le parti prendono atto che il presente accordo va intavolato al Libro Fondiario ai sensi dell'art. 2645 quater del codice civile.

Art. 11 – Dichiarazione

1. Il dott. Carlo Vadagnini in qualità di legale rappresentante della **FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno** – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa dichiara che nei propri confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 369/93 convertito in legge 461/93 e che la Cooperativa dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Si allegano al presente accordo facendone parte sostanziale i seguenti elaborati:

- All. 1 – Schema di convenzione
- All. 2 – Inquadramento urbanistico
- All. 3 – Report di valutazione economica
- All. 4 – Studio di compatibilità idraulica
- All. 5.1 – Planimetria infrastrutture esistenti
- All. 5.2 – Planimetria infrastrutture di progetto
- All. 5.3 – Planimetria acque bianche e nere di progetto
- All. 5.4 – Planimetria rete gas e acquedotto di progetto
- All. 5.5 – Planimetria rete elettrica e illuminazione pubblica di progetto
- All. 5.6 – Planimetria rete telefonica e fibra di progetto
- All. 5.7 – Planimetria simulazione curve di trascinarsi veicoli di progetto
- All. 5.8 – Planimetria sistemazioni superficiali di progetto
- All. 5.9 – Planimetria sezioni tipo di progetto

- All. 5.10 – Relazione progetto infrastrutturale
- All. 5.11 – Computo metrico infrastrutturale
- All. 5.12 – Quadro economico infrastrutturale
- All. 6.1 – Schema di frazionamento – rilievo con aree di occupazione
- All. 6.2 – Schema di frazionamento – divisione nuove particelle
- All. 6.3 – Schema di frazionamento – rilievo con diritti superficiali

- All. 7.1 relazione illustrativa di variante al PRGIS;
- All. 7.2 cartografia di variante al PRGIS modificata con le nuove destinazioni oggetto del presente accordo;
- All. 7.3 normativa di variante al PRGIS;